

COMUNICATO IUC 2019

Approvazione aliquote/tariffe e detrazioni IUC 2019 (componente: IMU-TASI-TARI)

Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29 marzo 2019.

Prospetto riassuntivo IMU e TASI 2019

Scadenze pagamento: acconto entro il 17/06/2019 - saldo entro il 16/12/2019

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	Aliquota (per mille)	
	IMU	TASI
<p>Unità abitative adibite ad abitazione principale in categorie catastali diverse da A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7):</p> <ul style="list-style-type: none"> – nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; – posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata; – posseduta da cittadini italiani, residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso; – casa coniugale assegnata all'ex-coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; – unità immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dal socio assegnatario, ivi residente e dimorante abitualmente; – fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, così come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/4/2008. 	Esente	Esente
<p>Unità abitative adibite ad abitazione principale in categorie catastali A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Detrazione IMU € 200,00. 	6‰	0‰
<p>Per tutti gli altri fabbricati diversi dagli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze.</p>	10,60‰	0‰

Immobili produttivi classificati in categoria D (ad eccezione del D10)	10,60‰ - di cui - 7,60‰ riservato allo Stato (cod. 3925) - 3,00‰ riservato al Comune (cod. 3930)	0‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura.	0‰	1,00‰
TERRENI AGRICOLI (posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione).	Esente	Esente
TERRENI AGRICOLI (altri possessori).	10,60‰	0‰
Fabbricati merce (costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita).	Esente	2,50‰
Aree fabbricabili.	10,60‰	0‰

Riepilogo degli immobili soggetti all'IMU e alla TASI nel Comune di Foggia per l'anno 2019

Immobile	IMU	TASI
Abitazione principale e fattispecie equiparate.	Solo se categ. A1, A8 e A9	NO
Terreni agricoli posseduti da <u>non</u> coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.	SI	NO
Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.	NO	NO
Aree fabbricabili.	SI	NO
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, sino a che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	NO	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993.	NO	SI
Tutti gli altri immobili.	SI	NO

CODICI TRIBUTO PER VERSAMENTO CON F24

Codice catastale del Comune di Foggia: D643

IMU		TASI	
abitazione principale e relative pertinenze	3912	abitazione principale e relative pertinenze	3958
fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
terreni	3914	aree fabbricabili	3960
aree fabbricabili	3916	altri fabbricati	3961
altri fabbricati	3918		
immobili ad uso produttivo cat. D – quota STATO	3925		
immobili ad uso produttivo cat. D – quota COMUNE	3930		

Agevolazioni e riduzioni d'imposta

– Agevolazioni per le abitazioni cedute in comodato

Riduzione del 50% della base imponibile

Per le unità immobiliari, e le relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti di primo grado in linea retta (genitori o figli) che le utilizzano come abitazione principale, è prevista la riduzione della base imponibile IMU del 50 per cento, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il comodatario deve avere la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'abitazione;
- il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla stipula dello stesso. La registrazione tardiva del contratto comporta l'applicazione di sanzioni nella misura stabilita dall'Agenzia delle Entrate.
- il comodante deve avere residenza anagrafica e dimora abituale nello stesso comune in cui è situato l'immobile ceduto in comodato e non deve possedere altre abitazioni in Italia (per intero o in parte), con l'unica possibile eccezione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle eventuali pertinenze;
- l'abitazione ceduta in comodato e quella adibita ad abitazione principale non devono essere censite nelle categorie catastali A1, A8 o A9.

Dall'anno 2019 l'agevolazione si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Il contribuente che, oltre all'abitazione ceduta in comodato e all'eventuale sua abitazione principale ubicata nello stesso Comune, possiede anche altri immobili censiti in categorie catastali diverse da quella abitativa, mantiene il diritto ad applicare l'agevolazione.

Il comodato è un contratto ad uso gratuito con cui il comodante consegna ad un'altra persona, detta comodatario, un bene immobile o mobile affinché se ne serva per un certo periodo di tempo. E' possibile applicare l'agevolazione IMU dalla data della stipula del contratto che può avere sia forma verbale che scritta.

Per beneficiare dell'agevolazione, Il contribuente è tenuto a dichiarare al Comune il possesso dei requisiti richiesti per l'applicazione delle agevolazioni previste per le unità immobiliari concesse in comodato, presentando al Comune la dichiarazione IMU sul modello ministeriale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposta con allegato copia del contratto di comodato.

– Agevolazioni per le abitazioni locata a canone concordato

Riduzione di imposta del 25%

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998, l'IMU, determinata sulla base dell'aliquota deliberata dal Comune, è ridotta del 25 per cento. Rientrano tra questi contratti quelli di cui all'art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni delle proprietà edilizia e quelle dei conduttori depositato al Comune di Foggia il 28/10/2005 - dal soggetto passivo di imposta a:

- persone fisiche che le utilizzano come abitazione principale;
- studenti universitari, non residenti nel Comune, iscritti ad un corso di laurea, ad un diploma universitario o ad una specializzazione post laurea presso l'Università degli Studi di Foggia;
- lavoratori, non residenti nel Comune di Foggia o in Comuni confinanti, che svolgono stabilmente la propria attività lavorativa nel Comune di Foggia.

Il contribuente è tenuto a dichiarare al Comune con presentazione della dichiarazione IMU su modello ministeriale con allegato copia del contratto di locazione regolarmente registrato entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposta.

A partire dal 1 marzo 2018 chi stipula un contratto di locazione a canone concordato, per poter fruire delle agevolazioni IMU previste (riduzione di imposta del 25%), deve ottenere l'attestazione di rispondenza del contratto rispetto a quanto previsto dall'accordo territoriale.

Le parti (locatore e locatario) nel predisporre il contratto di locazione concordato potranno farsi assistere, nella determinazione del canone, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori (l'assistenza dovrà essere fornita da entrambe le organizzazioni sindacali). Chi non si farà assistere dalle organizzazioni, per potere fruire delle agevolazioni IMU, dovrà comunque richiedere alle organizzazioni stesse il rilascio dell'attestazione di rispondenza del contratto di locazione all'accordo territoriale come previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017.

L'attestazione non è invece richiesta per i contratti concordati stipulati fino al 28 febbraio 2018.

– Fabbricati di interesse storico

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

– Fabbricati inagibili o inabitabili

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in uno stato di fatiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L'inagibilità dell'immobile deve essere conseguenza di un accadimento imprevisto o casuale (art 9 del Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 196 del 08/9/2014) non sono pertanto, in nessun caso, da considerare inagibili gli immobili oggetto di interventi edilizi.

Modalità applicazione ravvedimento operoso per omesso o parziale versamento (Dlgs 158/2015)

Ravvedimento	Applicazione	Sanzioni	Interessi
ravvedimento "sprint"	entro 14 gg. dalla scadenza	0,1% giornaliero	interessi legali dello 0,3% annuo rapportato ai giorni di ritardo dal 1/1/2018 al 1/12/2018 e dello 0,8% annuo rapportato ai giorni di ritardo dal 1/1/2019.
ravvedimento "breve"	dal 15° al 30° giorno di ritardo	1,5%	
ravvedimento "intermedio"	dal 31° al 90° giorno di ritardo	1,67%	
ravvedimento "lungo"	dopo il 90° giorno di ritardo e entro un anno	3,75%	

I pagamento si esegue sul modello F24 versando l'importo comprensivo di imposta, sanzioni e interessi e barrando la casella "Ravvedimento".

Si ricorda che il presente opuscolo è un'elaborazione dell'ufficio e le informazioni in esso contenute sono sintetiche e non possono contemplare tutti i casi possibili.

Sul sito istituzionale del comune è a disposizione dei contribuenti una procedura semplificata da utilizzare autonomamente per il calcolo dell'imposta dovuta con stampa del modello F24 risultante, nonché la possibilità di compilare la Dichiarazione IMU sul modello ministeriale.

Il portale offre la possibilità di effettuare il calcolo con un programma di facile utilizzo e risponde all'esigenza di compilare automaticamente il modello F24 in formato PDF, archiviabile e stampabile direttamente dal computer di casa. Il risultato del calcolo dipende dalla correttezza e dalla coerenza dei dati inseriti dall'utente stesso. Si ricorda che l'Imu e la Tasi sono tributi con obbligo di denuncia, autoliquidazione e versamenti spontanei da parte del contribuente che rimane, comunque, l'unico imputabile degli esatti adempimenti. L'Amministrazione Comunale non è responsabile di errori dovuti all'inserimento di dati non esatti, o ad errata interpretazione dello schema di calcolo proposto.

Il Servizio Politiche Fiscali assicura massima assistenza a tutta la platea contributiva per quanto attiene sia al calcolo del tributo dovuto, che alla compilazione dei modelli di pagamento F24 IMU/TASI.

Sul sito del Comune di Foggia - www.comune.foggia.it - è disponibile un calcolatore **IMU /TASI** on-line

PER ULTERIORI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI:

Comune di Foggia - Servizio Politiche Fiscali, via Gramsci 17 -

Orario Uffici:

- mattina - dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00;
- pomeriggio - martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle 17,00;

Contatti telefonici: 0881.814115 - 22 - 06 - 14 - 09.

Sito internet: www.comune.foggia.it ➔ *Politiche Fiscali*

Mail di servizio:

- iuc@comune.foggia.it
- fiscalitalocale@comune.foggia.it
- PEC: fiscalitalocale@cert.comune.foggia.it

Scadenza VERSAMENTI TARI 2019

Sono già in distribuzione, a cura del concessionario della riscossione del Comune di Foggia, Adriatica Servizi Srl gli avvisi di pagamento Tari per l'anno 2019 con allegate deleghe di pagamento F24.

Per il versamento rateale del tributo sono previste le seguenti scadenze:

1' rata	31 maggio 2019
2' rata	31 luglio 2019
3' rata	30 settembre 2019
4' rata	30 novembre 2019

Per qualsiasi informazione relativa al pagamento della Tari 2019 i contribuenti potranno rivolgersi direttamente presso gli uffici della concessionaria Adriatica Servizi S.r.l. siti in Foggia alla Via Stefano Cavaliere,29 - 71121 Foggia.

Contatti:

Telef./fax 0881.331848.

Sito internet: ADRIATICA SERVIZI. IT

Mail di servizio:

- DIREZIONE

direzione@adriaticaservizifg.it - PEC: adriaticaservizisrl@pec.it

- AMMINISTRAZIONE

amministrazione@adriaticaservizifg.it - PEC: amministrazione@pec.adriaticaservizifg.it

- LEGALE/CONTENZIOSO

contenzioso.coattivo@adriaticaservizifg.it-PEC:contenzioso.coattivo@pec.adriaticaservizifg.it

- ICI/IMU

ici.imu@adriaticaservizifg.it - PEC: ici.imu@pec.adriaticaservizifg.it

- TASSA RIFIUTI

tassarifiuti@adriaticaservizifg.it PEC: tassarifiuti@pec.adriaticaservizifg.it

- RATEIZZAZIONI (TUTTE LE ENTRATE)

rateizzazioni@adriaticaservizifg.it